

Informativa per la clientela

Circolare n. 6
del 27 aprile 2017

Per lo spesometro 2016 confermate le esclusioni, prorogato il termine per la presentazione delle domande di rottamazione delle cartelle, le agevolazioni per gli acquirenti di immobili all'asta, le modalità di presentazione della dichiarazione di intento per l'estrazione dei beni dal deposito, le istruzioni dettate dal Ministero del Lavoro per gli operatori che svolgono attività di call center, il parere della Cassazione su iscrizione alla gestione separata del socio amministratore e su punibilità per omesso versamento IVA

L'Agenzia conferma le esclusioni dallo spesometro 2016, ufficiale la proroga al 21 aprile del termine per presentare istanza di rottamazione delle cartelle, le modalità di compilazione del modello di dichiarazione d'intento nel caso in cui l'estrazione dei beni dal deposito IVA sia effettuata da parte dell'esportatore abituale, le agevolazioni per chi compra immobili all'asta, le istruzioni operative destinate agli operatori economici che svolgono attività di call center e che trasferiscono l'attività all'estero, la Cassazione si pronuncia su iscrizione alla gestione separata del socio amministratore e sulla punibilità per omesso versamento IVA: questi i principali argomenti trattati nella Circolare.

SOGGETTI INTERESSATI



IMPRESE

- Spesometro 2016: l'agenzia conferma le esclusioni
- Rottamazione delle cartelle: l'istanza può essere presentata entro il 21 aprile
- Agevolazioni fino al 30 giugno 2017 per gli acquirenti di immobili venduti all'asta
- Modalità di presentazione della dichiarazione di intento per l'estrazione dei beni dal deposito iva
- Omesso versamento dell'iva: assolto il contribuente se la soglia di punibilità è leggermente superata
- Iscrizione alla gestione separata e sezione commercianti del socio amministratore solo se c'è coesistenza della attività amministrativa e commerciale
- Istruzioni operative per adempiere alla comunicazione da parte delle imprese che trasferiscono all'estero l'attività di call center



PROFESSIONISTI

- Spesometro 2016: l'agenzia conferma le esclusioni
- Rottamazione delle cartelle: l'istanza può essere presentata entro il 21 aprile
- Omesso versamento dell'iva: assolto il contribuente se la soglia di punibilità è leggermente superata



PERSONE FISICHE

- Rottamazione delle cartelle: l'istanza può essere presentata entro il 21 aprile
- Agevolazioni fino al 30 giugno 2017 per gli acquirenti di immobili venduti all'asta

SOMMARIO

1. SPESOMETRO 2016: L'AGENZIA CONFERMA LE ESCLUSIONI	Pag. 4
2. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE: L'ISTANZA PUO' ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 21 APRILE	Pag. 4
3. AGEVOLAZIONI FINO AL 30 GIUGNO 2017 PER GLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI VENDUTI ALL'ASTA	Pag. 5
4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTENTO PER L'ESTRAZIONE DEI BENI DAL DEPOSITO IVA	Pag. 6
5. OMESSO VERSAMENTO DELL'IVA: ASSOLTO IL CONTRIBUENTE SE LA SOGLIA DI PUNIBILITA' E' LEGGERMENTE SUPERATA	Pag. 7
6. ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA E SEZIONE COMMERCianti DEL SOCIO AMMINISTRATORE SOLO SE C'E' COESISTENZA DELLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE	Pag. 8
7. ISTRUZIONI OPERATIVE PER ADEMPIERE ALLA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE TRASFERISCONO ALL'ESTERO L'ATTIVITA' DI CALL CENTER	Pag. 9

1. SPESOMETRO 2016: L'AGENZIA CONFERMA LE ESCLUSIONI

- Con un comunicato stampa emanato il 24 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono le esclusioni dallo spesometro per il 2016.
- In particolare anche quest'anno i **commercianti al dettaglio** non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell'Iva, effettuate nel 2016 e i **tour operator** non hanno l'obbligo di comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell'Iva.
- Per quanto concerne le **comunicazioni con i Paesi Black list**, tale adempimento è stato abrogato dal D.L. 193/2016 a partire dal periodo di imposta 2016. Tuttavia, l'Agenzia precisa che se per il contribuente fosse più comodo, per ragioni di carattere informatico, continuare a trasmettere tali informazioni, le stesse potranno essere inserite nel quadro BL o nei quadri FN e SE della Comunicazione polivalente 2017.
- Inoltre anche i contribuenti che hanno già inviato i dati al sistema Tessera sanitaria, compresi gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari, possono non inserire questi dati all'interno della Comunicazione Polivalente. Anche in questo caso però, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inserire nello spesometro anche i dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria.
- Infine niente spesometro anche per **Amministrazioni Pubbliche e autonome**.

2. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE: L'ISTANZA PUO' ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 21 APRILE

- Con la pubblicazione del [decreto legge n. 36 del 27.03.2017](#), nella GU n. 74 del 29.03.2017, viene prorogato al 21.04.2017 il termine entro il quale è possibile presentare le domande per ottenere la rottamazione delle cartelle Equitalia. La definizione agevolata delle somme affidate all'agente della riscossione, introdotta dall'articolo 6 del DL 193/2016, consente al contribuente-debitore di versare l'importo residuo delle somme iscritti a ruolo senza la corresponsione delle sanzioni e degli interessi di mora; per quanto riguarda le multe stradali, invece, la rottamazione consente lo sgravio degli interessi di mora e delle maggiorazioni previste dalla legge.
- La domanda per l'adesione alla definizione agevolata, riguardante le somme riferite ai carichi affidati all'agente della riscossione tra il 2000 e il 2016, deve essere presentata tramite compilazione del modello DA1, reperibile sul sito di Equitalia. Secondo l'originaria previsione normativa la domanda doveva essere presentata entro il 31 marzo 2017: con la pubblicazione del citato DL 36/2017 è stato invece prorogato il termine per presentare la richiesta di adesione alla rottamazione, posticipando la scadenza al 21 aprile 2017.
- La proroga però al momento sembra riguardare solo il termine per presentare le domande ad Equitalia, lasciando inalterato il termine entro il quale l'agente della riscossione risponde al contribuente comunicandogli l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della rottamazione (31 maggio 2017), nonché le scadenze

previste per il pagamento delle somme dovute a seguito della definizione agevolata. Si ricorda che, secondo le disposizioni dell'articolo 6 del DL 193/2016, così come modificato dopo la conversione in legge, il debitore (società o soggetto privato) che opta per la rottamazione delle cartelle deve versare le somme dovute, rideterminate da Equitalia al netto delle sanzioni e degli interessi di mora, entro il mese di luglio 2017. Nel caso in cui il richiedente scegliesse il pagamento rateale (massimo 5 rate), le scadenze delle rate ad oggi resterebbero le medesime previste dalla norma istitutiva, ossia:

- Rata 1 - luglio 2017
- Rata 2 - settembre 2017
- Rata 3 - novembre 2017
- Rata 4 - aprile 2018
- Rata 5 - settembre 2018

a. Si ricorda

che...



- Si ricorda infine che l'Agenzia delle entrate ed Equitalia hanno stipulato un protocollo di intese per consentire ai contribuenti di accedere al proprio estratto debitorio anche dal portale delle Entrate, previa abilitazione ai servizi telematici, anche per debiti non erariali.

3. AGEVOLAZIONI FINO AL 30 GIUGNO 2017 PER GLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI VENDUTI ALL'ASTA

- La Legge di Bilancio 2017 ha modificato l'[articolo 16 del D.L. 18/2016](#) allungando i termini per l'applicazione delle imposte indirette in misura agevolata, nel caso di ritrasferimento di immobili nell'ambito delle vendite giudiziarie. Si ricorda che il D.L. 18/2016, commi 1 e 2, prevede l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, per i trasferimenti di immobili nell'ambito delle vendite giudiziarie, nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto che svolge attività d'impresa. Tale agevolazione nel testo originario prevedeva due anni di tempo entro i quali l'acquirente, ossia l'imprenditore che ha usufruito dell'agevolazione, era tenuto a ritrasferire i beni immobili oggetto della transazione, pena applicazione delle imposte nelle misure ordinarie (9 per cento), oltre all'applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento e degli interessi di mora.

3.1 Agevolazione per le imprese

- La Legge di Bilancio interviene sull'agevolazione in questione prevedendo:
 - la proroga fino al 30.06.2017 della tassazione agevolata nella misura fissa di 600 euro a titolo di imposta di registro e ipo-catastale per le vendite giudiziarie di immobili in favore di imprese (ante proroga scadenza fissata al 31.12.2016).

- l'allungamento da due a cinque anni del periodo di tempo entro il quale l'acquirente (impresa) è tenuto a ritrasferire i beni immobili oggetto della transazione.
- Restano invariati gli oneri in capo all'impresa acquirente che usufruisce dell'agevolazione in commento, la quale dovrà impegnarsi a ritrasferire l'immobile (strumentale o abitativo) entro i 5 anni successivi all'acquisto, dichiarandolo in atto; il mancato rispetto del termine prefissato continua a determinare la decadenza dell'agevolazione con ripresa a tassazione ordinaria e l'applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi moratori.

3.2 Agevolazione per i soggetti che non svolgono attività di impresa

- La Legge di Bilancio 2017 introduce inoltre un'agevolazione analoga alla precedente a favore dei soggetti che non svolgono attività d'impresa (nuovo comma 2-bis, articolo 16, D.L. 18/2016). Viene introdotta la possibilità di fruire dell'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura ridotta (200 euro ciascuna) anche per i soggetti che non svolgono attività di impresa, qualora ricorrano le condizioni per usufruire dell'agevolazione "prima casa".
- A differenza della fattispecie agevolata a favore delle imprese, in questo caso la norma non pone un limite di tempo entro il quale l'immobile deve essere ceduto poiché l'intento del legislatore, in questo caso, è tutelare l'utilizzatore finale dell'immobile (privato acquirente) e non l'attività di compravendita immobiliare svolta dall'acquirente-impresa, che ha invece l'onere di rivendere il bene entro 5 anni dall'acquisto. Si ricorda infine che l'agevolazione è fruibile entro il termine ultimo del 30 giugno 2017 anche per i soggetti che non svolgono attività di impresa.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTENTO PER L'ESTRAZIONE DEI BENI DAL DEPOSITO IVA

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 35/E indica le modalità di compilazione del modello di dichiarazione d'intento nel caso in cui l'estrazione dei beni dal deposito IVA sia effettuata, senza applicazione dell'imposta, da parte dell'esportatore abituale.

- Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del [D.M. 23 febbraio 2017](#), dal 1° aprile 2017 saranno operative le nuove regole che prevedono l'applicazione dell'imposta mediante autofattura per l'estrazione dal deposito IVA dei beni di provenienza extracomunitaria subordinatamente alla prestazione di apposita garanzia, che resta non dovuta nelle ipotesi specificamente previste.
- Per i beni introdotti nel deposito in dipendenza di una cessione interna, l'estrazione dà invece luogo all'applicazione dell'imposta, ma al relativo versamento non provvederà più il soggetto che estrae, con il meccanismo del *reverse charge*, ma il gestore del deposito, senza possibilità di compensazione "orizzontale". Il relativo versamento dovrà essere effettuato, in nome e per conto del proprietario dei beni, entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell'estrazione e l'operazione sarà documentata con autofattura emessa dal soggetto che provvede all'estrazione, annotata soltanto nel registro degli acquisti unitamente ai dati della ricevuta di versamento dell'imposta.

- Il sesto comma dell'art. 50-bis del D.L. n. 331/19993, nel testo riformulato dal D.L. n. 193/2016, considera anche l'ipotesi in cui l'estrazione sia operata dall'esportatore abituale che, a tal fine, decida di avvalersi del *plafond* disponibile per non pagare l'imposta dovuta. Tale possibilità è ammessa, previa trasmissione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.

Ai fini della compilazione del modello di dichiarazione d'intento, la [risoluzione n. 35/E/2017](#) chiarisce che l'esportatore abituale deve:

- compilare una dichiarazione per ogni singola estrazione, indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito, mentre l'importo dell'estrazione deve essere inserito nel campo 1 della sezione "Dichiarazione";
- consegnare al gestore del deposito la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, in modo che possa provvedere al relativo riscontro telematico;
- ridurre l'importo del *plafond* per ogni singola estrazione per l'ammontare indicato nel campo 1 della sezione "Dichiarazione".

5. OMESSO VERSAMENTO DELL'IVA: ASSOLTO IL CONTRIBUENTE SE LA SOGLIA DI PUNIBILITA' E' LEGGERMENTE SUPERATA

- La Cassazione (sentenza n. 15234/2017) interviene nuovamente sul reato di mancato versamento dell'Iva, previsto dall'art. 10-ter del D. Lgs. n. 74/2000, a seguito della revisione apportata dal D. Lgs. n. 158/2015, stabilendo che è applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. - istituto introdotto dal D. Lgs. n. 28/2015 - per particolare tenuità del fatto, quando la l'Iva omessa, risulta di un ammontare poco superiore alla soglia di punibilità, fissata a 250.000 euro dall'art. 10-ter d. lgs. n. 74 del 2000, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo al reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, Reggiani Viani, Rv.266570; Sez. 3, n. 40774 del 5/5/2015, Falconieri, Rv. 265079).
- L'art. 8 del decreto di revisione ha, infatti, sostituito interamente l'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, d. lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (*Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, l. 11 marzo 2014, n. 23*), in vigore dal 22 ottobre 2015, con la seguente formulazione: "*E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta*". Tuttavia, secondo un condiviso indirizzo giurisprudenziale in tema di omesso versamento dell'IVA, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile nel caso in cui l'importo relativo all'IVA omessa sia pari ad una cifra vicinissima alla soglia di punibilità, fissata a 250.000 euro.
- In relazione, invece, all'omissione dell'IVA che risulti inferiore alla soglia di punibilità oggi vigente, il contribuente non può essere punibile ed è assolto con formula piena *perché il fatto non sussiste*, con contestuale eliminazione della pena

inflitta dai giudici di merito. Formula questa, dicono i giudici, da preferirsi rispetto a quella *"perché il fatto non è previsto dalla legge come reato"*, in quanto, quest'ultima va adottata quando il fatto non corrisponda ad una fattispecie incriminatrice, in ragione o di un'assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione della norma o di un'intervenuta dichiarazione d'incostituzionalità (integrale e non parziale, come nel caso di specie), ferma restando, in tali casi, la possibile rilevanza del fatto in sede civile.

- Diversamente, la formula "il fatto non sussiste" escludendo ogni possibile rilevanza, anche in sede diversa da quella penale, va impiegata quando manchi un elemento costitutivo del reato (v., sul punto: Sez. 3, n. 13810 del 12/02/2008, Diop, Rv. 239949).

6. ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA SEZIONE COMMERCianti DEL SOCIO AMMINISTRATORE SOLO SE C'E' COESISTENZA DELLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE

- I fatti costitutivi dell'ulteriore obbligo contributivo (iscrizione gestione speciale commercianti) devono accertarsi facendo riferimento alle attività lavorative compiute dal soggetto considerato nell'ambito della stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale dell'impresa (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) della stessa.
- Così la Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito (sentenza n. 8458/2017) che in primo e secondo grado avevano sostenuto le ragioni di un contribuente, il quale, ritenendo illegittime le cartelle di pagamento notificategli dall'INPS per omesso versamento di contributi relativi alla gestione separata commercianti, si era rivolto ai giudici. Egli, infatti, sebbene socio e procuratore speciale di una srl, non avendo mai prestato attività lavorativa nell'impresa (ma solo attività di coordinamento e amministrazione), riteneva non essere tenuto all'obbligatoria iscrizione alla cassa speciale commercianti dell'INPS; come poi peraltro confermato dalle sentenze di merito, le quali attestavano l'assenza della prova che l'attività di lavoro commerciale fosse svolta con i caratteri di abitudine e prevalenza.
- L'INPS, tuttavia, proponeva ricorso in Cassazione, la quale, nella sua motivazione, ricorda che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è quella per cui se un soggetto svolge attività di lavoro autonomo (come amministratore della società), assoggettata ex se alla contribuzione nella gestione separata sui compensi percepiti a tale titolo e nello stesso tempo attività di socio lavoratore della società stessa, è soggetto alla duplice iscrizione quando si realizzi una "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 17076/2011).
- La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, prevede che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste quando ricorrono le seguenti situazioni:

- titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
- piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.);
- partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;
- possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso, Cass., n. 5444/2013, cit.).
- Ai fini dell'ulteriore (rispetto a quello della gestione separata) obbligo contributivo (iscrizione cassa speciale commercianti), dicono i giudici di legittimità, è necessario verificare la concreta sussistenza degli elementi della abitudine e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore (Cass., 19 gennaio 2016, n. 873).
- Non basta, pertanto, il mero svolgimento di un'attività lavorativa (di natura individuale o societaria) qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre, invece, che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitudine e prevalenza, che vanno accertati considerando nel concreto l'attività personale svolta dal contribuente nell'ambito dell'impresa.

7. ISTRUZIONI OPERATIVE PER ADEMPIERE ALLA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE TRASFERISCONO ALL'ESTERO L'ATTIVITÀ DI CALL CENTER

- Con [nota operativa del 1° marzo scorso](#), il Ministero del Lavoro ha emanato le istruzioni operative destinate agli operatori economici che svolgono attività di call center, che, per garantire la tutela dei dati personali, ai sensi dall'articolo 1, comma 243, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha modificato il testo dell'articolo 24-bis contenuto nel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 devono comunicare la propria decisione di trasferire all'estero l'attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Ispettorato nazionale del lavoro.
- Il Ministero chiarisce innanzitutto che sono tenuti alla comunicazione, in base all'art. 24 bis, non solo ed unicamente le aziende che svolgono in via esclusiva e prevalente l'attività di call center, ma tutti gli operatori economici che fanno uso di call center, utilizzando numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico, a prescindere dalla prevalenza o meno dell'attività di call center rispetto al complesso delle proprie attività.
- Quando tali soggetti decidono di delocalizzare, trasferendo le operazioni di call center in un territorio che si trovi fuori dall'Unione, anche affidando l'attività a terzi, devono effettuare, 30 giorni prima del trasferimento, la comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Ispettorato nazionale del lavoro, indicando i lavoratori coinvolti, ovvero il numero complessivo dei lavoratori che, in conseguenza della diversa localizzazione delle attività di call center, abbiano subito

una modifica della propria posizione lavorativa (ad esempio per trasferimento, riduzione d'orario o di mansione, licenziamento). Nel comunicare il numero dei lavoratori coinvolti, l'operatore economico è tenuto ad indicare anche l'unità o le unità produttive in cui i medesimi lavoratori sono occupati, nonché le eventuali modifiche della posizione lavorativa conseguente alla diversa localizzazione.

- La comunicazione al Ministero del lavoro e all'Ispettorato del lavoro potrà avvenire a partire dal 28 marzo 2017 attraverso la compilazione di un modello telematico presente sui siti istituzionali delle due amministrazioni (rispettivamente agli indirizzi: www.lavoro.gov.it e www.ispettorato.gov.it).
- Per accedere al modello, è necessario, registrarsi al portale *Cliccalavoro*, qualora non si disponga già di un account sul portale stesso, in questo caso si accede attraverso il consueto "Login".
- Il modello consente anche di adempiere agli obblighi introdotti dal comma 3 del citato articolo 24-bis, relativi ad eventuali delocalizzazioni avvenute antecedentemente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

STUDIO CELONA S.R.L.

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17 - ROMA

TEL.: +39 06-88817280 - FAX: +39 06-88817282

MAIL: INFO@STUDIOCELONA.COM - WWW.STUDIOCELONA.COM